COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

146.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GABRIELE PIERMARTINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):

Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (*Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificati dal Senato*) (330-1040-1041-1371-1372-2273-3045-3097-*B*) . 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 4, 5, 7 13, 22, 23, 28

Bonfatti Paini Marisa (gruppo comunista-PDS) 4

Bulleri Luigi (gruppo comunista-PDS) ... 13, 22, 23

D'Addario Amedeo (gruppo PSI) 25

D'Amelio Saverio, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 22, 23, 24, 27

Donati Anna (gruppo verde) 5, 7, 25

Ferrarini Giulio, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 4, 6, 22

Piermartini Gabriele (gruppo PSI), *Relatore* 3 6, 22

Rocelli Gian Franco (gruppo DC) 24

Votazione nominale:

Botta Giuseppe, *Presidente* 28

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Interventi per la difesa del mare (4933) 29

Gabriele Piermartini, *Presidente* 29, 33

Baghino Cesco Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) 29

Facchiano Ferdinando, *Ministro della marina mercantile* 30

Lucchesi Pino (gruppo DC) 29, 30

Milani Gianstefano (gruppo PSI), *Relatore* . 29, 30

Rocelli Gian Franco (gruppo DC) 29

Ronchi Edoardo (gruppo verde) 29

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,30.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Bonsignore, Ciliberti, Del Bue, Principe e Travaglini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pellizzari, Bruni Francesco, Ferrarini, Borgoglio e Lucchesi.

Discussione del disegno e delle proposte di legge Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione della Camera e modificati dal Senato) (330-1040-1041-1371-1372-2273-3045-3097-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Botta, Manfredi, Ferrarini, Cerutti, Paganelli, Lusetti, Angelini Piero Mario, Piermartini, Rebulla, Martuscelli, Bonsignore, Galli, D'Addario, Milani e Fornasari; Ferrarini, De Michelis, Formica, Di Donato, La Ganga, Babbini, Piermartini, Lodigiani, Salerno, Demitry, Fincato, Cristoni, Fiorino, Artioli, Sanguineti, Intini, Mundo, Piro, Del Bue e D'Addario; Ferrarini, De Michelis, Formica, Di Donato, La Ganga, Babbini, Piermartini, Lodigiani, Salerno, Fincato, Artioli, Sanguineti, Intini, Mundo, Piro, Cristoni, Del Bue e D'Addario; Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini, Ciconte, Lorenzetti Pasquale e Sapio; Sapio, Alborghetti, Angeloni, Bevilacqua, Bonfatti Paini, Boselli, Bulleri, Ciconte, Lorenzetti Pasquale, Monello, Serafini Massimo, Testa Enrico; Ferrarini, Botta, Cerutti, De Lorenzo, Manfredi, Cristoni, Milani, Principe, Piermartini e D'Addario; Solaroli, Bulleri, Borghini, Grilli, Prandini, Sanfilippo e Montecchi: « Norme per l'edilizia residenziale pubblica », già approvati dalla VIII Commissione permanente della Camera, nella seduta del 25 luglio 1991, in un testo unificato modificato dal Senato nella seduta antimeridiana del 16 gennaio 1992.

Informo che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge.

Il relatore, onorevole Piermartini, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Vorrei osservare, innanzitutto, che le correzioni apportate dall'altro ramo del Parlamento sono del tutto marginali. Pertanto, tenendo conto dei tempi ristretti nei quali dobbiamo operare, è opportuno procedere all'approvazione di questo testo così come ci è stato trasmesso dal Senato.

L'articolo 2, che riguarda la copertura finanziaria, prevede un suo incremento non soltanto di 10 miliardi per gli anni 1991 e 1992, ma anche per il 1993 e 1994 per complessivi 80 miliardi. Inoltre, la nostra Commissione aveva fissato una disponibilità di 2 mila miliardi, mentre i

colleghi senatori hanno riscritto il testo facendo riferimento alla legge n. 457 del 1978, prevedendo un limite di impegno per il 30 per cento di quelle disponibilità. Esso, quindi, corrisponde – *grosso modo* – a circa 2.500 miliardi. Da questo punto di vista si registra un piccolo incremento nella possibilità di spesa.

Nell'articolo 3, comma 5, è stata inserita una piccola variazione di carattere lessicale, mentre nell'articolo 4 è stato inserito un nuovo comma che prevede la realizzazione, da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, di alloggi da assegnare a lavoratori dipendenti e facilitazioni per venire incontro alle esigenze finanziarie di cooperative in difficoltà. In sostanza, si tratta di obiettivi di carattere sociale che corrispondono anche ai nostri intendimenti.

Nell'articolo 7, al comma 3, è contenuta una variazione di tipo formale, per la quale l'articolo 18 – a seguito delle variazioni apportate dal Senato – è divenuto articolo 16.

Nel comma 2 dell'articolo 8 è stata inserita un'aggiunta che riguarda non soltanto la realizzazione da parte degli enti istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica, ma anche l'acquisto di alloggi per i loro dipendenti.

Passando agli articoli 15 e 16 nel testo del Senato, debbo osservare che non si tratta di norme che hanno una rilevanza fondamentale ai nostri fini, per cui ritengo che si possano accogliere le aggiunte formali che sono state inserite. Altrettanto formale è la modifica apportata all'articolo 18 del testo che ci è pervenuto. Mi riferisco a quella contenuta nella lettera *b)*. Mentre noi avevamo parlato di « soci assegnatari », il Senato ha inserito la dizione « soci iscritti alla cooperativa ». Nella lettera *g)* di questo stesso articolo viene riscritta la parte finale. In altri termini, mentre noi avevamo usato una terminologia alquanto involuta, i colleghi senatori l'hanno resa più esplicita dal punto di vista lessicale.

Nell'articolo 22, è stata fatta un'aggiunta al comma 2, in relazione alle zone nelle quali possono svolgersi programmi di edilizia agevolata.

Fatte queste osservazioni, penso che si possa esprimere un parere positivo al testo della proposta di legge Botta-Ferrarini, anche allo scopo di approvarla al più presto.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

MARISA BONFATTI PAINI. Signor presidente, svolgerò un brevissimo intervento soffermandomi su alcuni punti particolari. Per la verità non ritengo che le modifiche introdotte dal Senato siano migliorative rispetto al testo approvato dalla nostra Commissione; infatti, lo stesso incremento di natura finanziaria – peraltro molto modesto – appare insoddisfacente.

Inoltre, esprimo un giudizio fortemente contrario sulla modifica apportata all'articolo 4, relativa alla possibilità che le regioni aiutino, con fondi pubblici, le cooperative edilizie in difficoltà economica. Innanzitutto, bisognerebbe comprendere per quali motivi queste cooperative si trovano in difficoltà economica; molto spesso, infatti, esse sono state mal gestite da persone non del tutto competenti, che hanno probabilmente compiuto operazioni non sufficientemente avvedute. Pertanto, mi pare assolutamente inopportuno ripianare *deficit* di bilancio, dovuti probabilmente a quei motivi, utilizzando fondi pubblici. Questa previsione è a mio avviso nettamente peggiorativa del testo e l'approvazione di questo articolo, oltre ad essere profondamente ingiusta, è anche inopportuna in questo momento e immagino quale ne potrà essere la sua utilizzazione in campagna elettorale.

Esprimo, altresì, un giudizio negativo sulla soppressione dell'articolo 14 relativo alle zone di recupero. È vero che tale soppressione può ritenersi non dramma-

tica, tuttavia non riesco a capire il motivo per cui in una legge – almeno tutti concordavano su questo aspetto – che doveva favorire il recupero e dettare norme relative alle aree dove esso fosse opportuno, si elimini proprio questa previsione. In particolare, il comma 1 dell'articolo 14 identificava le aree individuate dai piani regolatori, cioè le zone A), con le zone di recupero indicate dall'articolo 27 della legge n. 457 del 1978. Tale soppressione – ripeto – appare del tutto inopportuna.

Infine, poiché non ho ben compreso il senso della modifica apportata dal Senato all'articolo 24, sarei molto grata al relatore e al Governo se mi fornissero chiarimenti in merito.

ANNA DONATI. Chiedo anch'io chiarimenti sulla portata della modifica dell'articolo 24, nonché sulla soppressione dell'articolo 14. Quest'ultimo, in particolare, non mi sembrava affatto preoccupante dal momento che era volto a favorire il recupero, nell'ambito degli stessi finanziamenti, quindi non modificava lo spirito della legge. La soppressione dell'articolo 14, pertanto, mi sembra assolutamente inutile, anzi, incidendo sul recupero, la ritengo negativa.

Mi pare inoltre inopportuno l'inserimento del comma 2 all'articolo 4, che istituisce – come ha già sottolineato la collega Bonfatti – una sorta di premio alle cooperative che peggio hanno gestito le proprie risorse.

Voglio anche segnalare che permangono da parte nostra tutte le perplessità in ordine ai progetti integrati che avevamo già espresso nel corso dell'esame del provvedimento in questa Commissione. Pur condividendo, come ho detto tante volte, lo spirito, gli scopi e le finalità con cui si intende porre mano ad una pianificazione integrata – soprattutto nelle aree in cui i singoli interventi non sono sufficienti, e non sono solo i centri storici ad avere problemi di risistemazione dei servizi, delle aree verdi od altro, ma ormai tutte le aree periferiche –; pur condividendo quelle finalità, dicevo, ritengo che lo strumento previsto nell'articolo sui progetti integrati non sia stato sufficientemente valutato in ordine alla sua eccessiva rapidità rispetto alla pianificazione. Sarebbe più opportuno a questo scopo approvare una legge urbanistica che contenesse disposizioni, anche di carattere urbanistico, che vadano in questa direzione. In sostanza, ritengo si sia riflettuto troppo poco su questo articolo importantissimo, e probabilmente non si raggiungeranno gli obiettivi indicati nel comma 1 che – ripeto – condivido pienamente.

Ovviamente, comprendo la necessità di approvare la legge nel testo pervenuto dal Senato, pena la sua decadenza; per tale motivo il gruppo verde non intende assumere alcun atteggiamento ostruzionistico, pur mantenendo le riserve sul testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dal dibattito svolto al Senato emerge che, in merito all'articolo 14, è stato presentato un emendamento soppressivo, poiché esso è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo. Anche per quanto riguarda l'articolo 16, è stato presentato un emendamento soppressivo dei senatori Visconti, Lotti e Senesi.

Per quanto concerne inoltre la modifica apportata dal Senato all'articolo 4, desidero sottolineare che già in passato avevamo cercato di porre mano ai problemi finanziari delle cooperative edilizie. Il tema non riguarda il fatto di amministrare bene o male, poiché probabilmente sono alcuni tipi di formule che portano a situazioni alquanto strane. Inoltre, quella delle cooperative in genere, così come oggi vengono attivate, è una materia tutta da esaminare.

Per concludere, ho inviato ai colleghi una lettera nella quale li invitavo ad evitare ulteriori rallentamenti nell'iter di questo provvedimento. In altre parole, se ci saranno emendamenti, li esamineremo, ma la tendenza sarebbe quella di non presentarne.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Abbiamo già riconosciuto che la disponibilità finanziaria è limitata: ora, essendo intervenuto un piccolo incremento, pensiamo che vi sia stato un miglioramento.

Per quanto attiene alle cooperative con problemi di carattere finanziario, anch'io farei un ragionamento analogo a quello della collega Bonfatti Paini. Tuttavia, dal momento che è previsto un rinvio alle regioni le quali hanno il compito di stabilire le azioni da intraprendere di volta in volta, noi – « per salvarci l'anima » – potremmo prevedere una norma astratta, poi le regioni, in concreto, valuteranno se esistono queste fattispecie, decidendo quali sono accoglibili o meno.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 24, mi pare che si possa accogliere favorevolmente l'aggiunta apportata dal Senato, in quanto essa prevede che le convenzioni debbano essere stipulate tenendo conto delle « zone destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale ». Questa frase penso possa essere interpretata nel senso che le convenzioni debbono essere stipulate tenendo conto di similari posizioni previste dallo strumento urbanistico. La prima parte del comma, infatti, prevede che si edifichi ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971, che si trova al di fuori dello strumento urbanistico. In sostanza, si tratta di una norma di rigore che ritengo debba essere confermata.

Come diceva il presidente, sarebbe opportuno evitare la presentazione di emendamenti per arrivare, finalmente, all'approvazione di questa legge, tanto attesa dal movimento cooperativo e dai cittadini. Quello della casa, infatti, è uno dei problemi più sentiti nel nostro paese: ebbene, il fatto di offrire un minimo sollievo in questo settore rappresenta un elemento assai importante, anche per venire incontro ai bisogni di carattere sociale.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento negli stessi termini in cui è giunto dal Senato, non perché non ritenga possibili ulteriori miglioramenti rispetto al testo che – come tutti ricordiamo – da molti anni, e dopo lunghe vicissitudini, si trascina nelle aule della Camera e del Senato. Esso, per queste ragioni, può contenere anche qualche incongruenza, ma – considerato il tempo che manca alla fine della legislatura – è probabile che eventuali modifiche possano mettere in dubbio l'approvazione del provvedimento.

Quest'ultimo, per la politica della casa, è senz'altro importante, anche se non risolutivo, poiché il problema delle abitazioni lo si risolve attraverso una serie di interventi intrecciati ed integrati fra di loro. Sarebbe stato assai utile, assieme all'approvazione di queste norme, varare anche la riforma degli IACP; auspichiamo altresì che si possano concludere positivamente anche il provvedimento relativo al regime dei suoli ed il cosiddetto « pacchetto Prandini » – attualmente fermo al Senato – all'interno del quale sono contenute le norme relative alla liberalizzazione dell'equo canone. Se tutte queste norme fossero già operanti, certamente la soluzione del problema della casa avrebbe ricevuto una grossa spinta.

Dunque, pur trattandosi di un provvedimento parziale, esso può essere considerato di una certa rilevanza poiché, con riferimento all'affitto, al recupero dei programmi integrati, allo snellimento delle procedure, alle norme che riguardano le cooperative a proprietà indivisa e, infine, alle modalità per accedere ai mutui, esso fissa concetti nuovi, moderni, efficaci ed incisivi.

Questo provvedimento, assieme a quello relativo alla alienazione degli alloggi di proprietà dei comuni e degli IACP, consente in una certa misura di riscattare una legislatura che sembrava essere stata molto avara nei confronti della politica della casa. Quelli che ho citato sono provvedimenti che consentono, se non altro, di riaprire un discorso che, nella prossima legislatura, si potrà tentare di completare.

Per rispondere ad alcune delle osservazioni che sono state fatte, sono d'accordo con quanto ha affermato il relatore. Per quanto attiene alle disponibilità finanziarie, questi 80 miliardi rappresentano certamente poca cosa, ma sono pur sempre qualche cosa. Infatti, con una legge di questo tipo, in occasione della prossima legge finanziaria, potremo chiedere un adeguato stanziamento per la casa. Non dobbiamo dimenticare che, da alcuni anni a questa parte, tali stanziamenti sono praticamente inesistenti per due ordini di motivi: in primo luogo perché 22 mila miliardi giacciono presso la Cassa depositi e prestiti e, in secondo luogo, perché mancava uno strumento legislativo che consentisse di impiegare questi stanziamenti in modo moderno ed efficace. Oggi, avendo a disposizione una legge di questo tipo, con la prossima legge finanziaria, si potrà affrontare validamente la questione delle disponibilità in modo diverso.

Anche sulla soppressione dell'articolo 14, io non ritengo che essa risulti punitiva ai fini della scelta di incentivare il recupero, poiché tale incentivazione rimane interamente nell'ambito del precedente articolo 13.

Considero molto importante, invece, la norma sui programmi integrati anche se essa è ancora insufficiente. È la prima volta che nella legislazione italiana si definiscono questi programmi. Avremo occasione di approfondire ulteriormente l'argomento, specificandolo ed entrando nel merito con norme successive. Tuttavia, è già importante il fatto di essere riusciti a scrivere una norma di questo genere.

Per quanto riguarda la questione delle cooperative in difficoltà, anche in questo caso mi dichiaro d'accordo con il relatore. Saranno le regioni a decidere, dal momento che questa è una legge che risponde al principio del decentramento regionale, riconoscendo alle regioni stesse molte competenze, pur richiamandole alle loro responsabilità. Vorrei ricordare, tanto per fare un esempio, la norma che stabilisce che le regioni che non hanno esaurito i finanziamenti contenuti nei piani precedenti non possono accedere alla ripartizione dei fondi previsti da quelli successivi.

Per concludere, si tratta di una legge rispettosa dell'autonomia regionale con gli onori e gli oneri che questo rispetto comporta.

ANNA DONATI. Poiché, come ho già detto, il gruppo verde non intende impedire l'approvazione del provvedimento, e considerando che eventuali modifiche non sarebbero accolte, ritengo del tutto inutile presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Ricordo ai colleghi che, trattandosi di un testo già approvato da questo ramo del Parlamento e successivamente modificato dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2 del regolamento, il riesame verterà unicamente su quelle parti cui sono state apportate variazioni.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Per gli anni 1991-1992, ferme restando le disponibilità derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato è fissato in lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per il 1991 e lire 5 miliardi per il 1992, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando la voce « Fondo per interventi nell'edilizia residenziale e rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia ».

2. I fondi disponibili fino al limite massimo di lire 2000 miliardi a valere sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 set-

tembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati prioritariamente ai programmi di cui all'articolo 18.

3. Per l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 2 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118.

4. La riserva di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.

5. Una quota fino a lire 10 miliardi delle risorse di cui al comma 1 è riservata per la concessione di agevolazioni creditizie a favore di cooperative di abitazione a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore del personale cessato dal servizio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994, ferme restando le disponibilità derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato è fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce: « Rifinanziamento dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ».

2. I fondi a valere sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate alla data di cntrata in vigore della presente legge con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento delle disponibilità, ai programmi di cui all'articolo 16.

3. Per l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 2 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

4. La riserva di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.

5. Una quota fino a lire 10 miliardi delle risorse di cui al comma 1 è riservata per la concessione di agevolazioni creditizie a favore di cooperative di abitazione a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore del personale cessato dal servizio.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE E MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, n. 457

ART. 3.

(Procedura e termine di avvio dei programmi di edilizia residenziale pubblica).

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta.

2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi.

3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al comma 2, il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli operatori del settore a presentare entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da realizzare nell'ambito territoriale della regione inadempiente.

4. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove non sia membro con diritto di voto, delibera in luogo della regione nei limiti delle disponibilità finanziarie ad essa attribuite.

5. Le somme non destinate alla scadenza del termine di cui al comma 4, sono revocate di diritto e portate ad incremento delle disponibilità finanziarie attribuite alla regione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresì ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto a localizzare gli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, non pervenuti alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro i termini di legge, la regione assegna un termine ulteriore non superiore a trenta giorni, scaduto il quale il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, nomina un commissario *ad acta*. Decorso tale termine la nomina del commissario *ad acta* viene effettuata dal Ministro dei lavori pubblici.

8. I programmi di edilizia agevolata devono pervenire, pena la decadenza dal beneficio, alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione o di individuazione dei soggett attuatori sul *Bollettino Ufficiale* della regione.

Il Senato lo ha così modificato:

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE E MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, n. 457

ART. 3.

(Procedura e termine di avvio dei programmi di edilizia residenziale pubblica).

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta.

2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi.

3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al comma 2, il comi-

tato esecutivo del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli operatori del settore a presentare entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da realizzare nell'ambito territoriale della regione inadempiente.

4. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove non sia membro con diritto di voto, delibera in luogo della regione nei limiti delle disponibilità finanziarie ad essa attribuite.

5. Le somme non destinate alla scadenza del termine di cui al comma 4 sono revocate di diritto e portate ad incremento delle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresì ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto a localizzare gli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, non pervenuti alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro i termini di legge, la regione assegna un termine ulteriore non superiore a trenta giorni, scaduto il quale il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, nomina un commissario *ad acta*. Decorso tale termine la nomina del commissario *ad acta* viene effettuata dal Ministro dei lavori pubblici.

8. I programmi di edilizia agevolata devono pervenire, pena la decadenza dal beneficio, alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione o di individuazione dei soggetti attuatori sul *Bollettino Ufficiale* della regione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Quota di riserva per particolari categorie sociali).

1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Quota di riserva per particolari categorie sociali).

1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Le regioni, altresì, potranno destinare nell'ambito della riserva di cui al comma 1, una quota dei fondi di cui all'articolo 13, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure attuative di cui all'articolo 55,

lettera *c)*, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, nel quadro dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni formulano al Ministero dei lavori pubblici proposte per risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economica, utilizzando la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza nei suddetti fondi, le regioni possono provvedere con proprie disponibilità. I requisiti essenziali per i singoli soci delle medesime cooperative, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, rimangono fissati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Soggetti operatori e beneficiari).

1. I contributi di cui all'articolo 6 sono concessi per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale od indivisa, da imprese di costruzione, da privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione nonché da enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprietà, dagli IACP e dai loro consorzi, dai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6 debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al momento dell'assegnazione, dell'acquisto o della concessione del contributo. Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

3. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere altresì concessi ai soggetti che realizzano interventi ai sensi degli articoli 8, 9 e 18.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Soggetti operatori e beneficiari).

1. I contributi di cui all'articolo 6 sono concessi per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale od indivisa, da imprese di costruzione, da privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione nonché da enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprietà, dagli IACP e dai loro consorzi, dai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6 debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al momento dell'assegnazione, dell'acquisto o della concessione del contributo. Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

3. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere altresl concessi ai soggetti che realizzano interventi ai sensi degli articoli 8, 9 e 16.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

CAPO III

LOCAZIONI

ART. 8.

(Abitazioni in locazione o assegnate in godimento).

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, nonché a enti, privati e società, per la realizzazione di alloggi per i propri dipendenti.

3. Nel vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione è determinato, ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione.

4. Il conduttore non può sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, è risolto di diritto. A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.

6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo, possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, e purché la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.

7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore è comunque garantita la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi del comma 1.

8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere ceduti anche per singole unità immobiliari con prelazione a favore dei conduttori.

9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di vendita delle abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ovvero alla imposta di registro nella misura del 4 per cento e alla imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale in misura fissa.

10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposito atto d'obbligo il cui schema è approvato dal CIPE su proposta del CER da trascriversi alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune e a spese dei beneficiari.

Il Senato lo ha così modificato:

CAPO III

LOCAZIONI

ART. 8.

(Abitazioni in locazione o assegnate in godimento).

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a otto anni,

ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionafmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, nonché a enti, privati e società, per la realizzazione e l'acquisto di alloggi per i propri dipendenti.

3. Nel vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione è determinato, ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione.

4. Il conduttore non può sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, è risolto di diritto. A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.

6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo, possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, e purché la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.

7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore è comunque garantita la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi del comma 1.

8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere ceduti anche per singole unità immobiliari con prelazione a favore dei conduttori.

9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di vendita delle abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ovvero alla imposta di registro nella misura del 4 per cento e alla imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale in misura fissa.

10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposito atto d'obbligo il cui schema è approvato dal CIPE su proposta del CER da trascriversi alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune e a spese dei beneficiari.

LUIGI BULLERI. Dichiaro il voto contrario del gruppo comunista-PDS sulle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 8 che contrastano con lo spirito complessivo della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Zone di recupero).

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 27, e successive modificazioni, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono da considerarsi comunque zone di recupero del patrimonio edilizio esistente le zone A) individuate, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, negli strumenti urbanistici approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Salva l'eventuale applicazione di sanzioni penali, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di recupero in corso di esecuzione.

3. Per gli interventi di recupero nelle zone omogenee di piano regolatore diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificate dalla presente legge.

Il Senato lo ha soppresso.

Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

L'articolo 15 che, in seguito alla soppressione del precedente, è diventato articolo 14, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(Modificazione di norma).

1. Alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché la modifica o la sostituzione di tutte le strutture interne dell'edificio, senza aumento delle superfici utili preesistenti, ove non sia consentito dalla normativa locale vigente ».

Il Senato lo ha soppresso.

Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

(Disposizioni per gli edifici condominiali).

1. Dopo il comma primo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è inserito il seguente:

« In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere proposti dai condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio ».

2. Ove il programma di cui all'articolo 12 venga approvato ed ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti.

3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa, adottata dall'assemblea consortile, condominiale o dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.

4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della soppressione degli articoli 14 e 16, è diventato articolo 15:

ART. 15.

(Disposizioni per gli edifici condominiali).

1. Dopo il comma primo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è inserito il seguente:

« In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio ».

2. Ove il programma di cui all'articolo 12 venga approvato ed ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti.

3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa, adottata dall'assemblea consortile, condominiale o dei soci

nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.

4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e rospetto dei coefficienti per ione dei valori attuali dei rutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

CAPO V

PROGRAMMI INTEGRATI

ART. 18.

(Programmi integrati di intervento).

1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

2. Soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato.

5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere diversa da quella preesistente purché non sia superata la densità complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonché nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima.

6. La realizzazione dei programmi non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorità a

quei comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al presente articolo.

8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.

9. I comuni possono affidare in concessione la formazione dei programmi integrati e anche l'esecuzione degli interventi di loro competenza agli IACP e loro consorzi, cooperative edilizie e imprese di costruzione, anche associate o consorziate.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della soppressione degli articoli 14 e 16, è diventato articolo 16:

CAPO V

PROGRAMMI INTEGRATI

ART. 16.

(Programmi integrati di intervento).

1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

2. Soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato.

5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere diversa da quella preesistente purché non sia superata la densità complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonché nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima.

6. La realizzazione dei programmi non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorità a quei comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al presente articolo.

8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della

presente legge, alla formazione di programmi integrati.

9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 19, che a seguito della soppressione degli articoli 14 e 16, è diventato articolo 17, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

(Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa).

1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statutario previsto dal secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.

2. La regione può concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che:

a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della società, qualora non prevedano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale;

b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata dall'assemblea generale ordinaria validamente costituita, con il voto di almeno il 51 per cento dei soci assegnatari. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 21, documentando tale disponibilità;

c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:

1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;

2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) della presente lettera riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 21, comma 2, e per la parte restante in misura pari al valore stesso; le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;

d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entità del contributo, nonché il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale;

e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle già erogate;

f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprietà indivisa;

g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cessione in proprietà in base alle richieste dei propri soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali il mutuo sia entrato in ammortamento non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli alloggi ceduti in proprietà individuale il tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a proprietà individuale, riferito all'epoca della concessione del medesimo. Gli assegnatari che ottengano delle cessioni in proprietà sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprietà individuale. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualità di uguale importo. Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprietà dell'alloggio sono altresì tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2.

4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera *f)* del primo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprietà individuale, di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della soppressione degli articoli 14 e 16, è diventato articolo 18:

ART. 18.

(Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa).

1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statutario previsto dal secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.

2. La regione può concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che:

a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della società, qualora non prevedano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale;

b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata dall'assemblea generale ordinaria validamente costituita, con il voto di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 19, documentando tale disponibilità;

c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:

1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;

2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) della presente lettera riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, e per la parte restante in misura pari al valore stesso; le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;

d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entità del contributo, nonché il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale;

e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle già erogate;

f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprietà indivisa;

g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cessione in proprietà in base alle richieste dei propri soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo.

3. Per gli alloggi ceduti in proprietà individuale il tasso agevolato viene com-

misurato a quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a proprietà individuale, riferito all'epoca della concessione del medesimo. Gli assegnatari che ottengano delle cessioni in proprietà sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprietà individuale. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualità di uguale importo. Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprietà dell'alloggio sono altresì tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2.

4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera *f)* del primo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprietà individuale, di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 18 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 21, 22 e 23, che a seguito della soppressione degli articoli 14 e 16, sono diventati articoli 19, 20 e 21, non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 del seguente testo:

ART. 24.

(Disposizioni per l'attuazione dei programmi).

1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero su aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni. In tale ultimo caso, gli interventi sono convenzionati secondo criteri definiti dal CER e recepiti dalle regioni nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della soppressione degli articoli 14 e 16, è diventato articolo 22:

ART. 22.

(Disposizioni per l'attuazione dei programmi).

1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero su aree esterne

ai predetti piani e perimetrazioni. In tale ultimo caso, gli interventi sono convenzionati secondo criteri definiti dal CER e recepiti dalle regioni nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, relative a zone destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 25 e 26, che a seguito della soppressione degli articoli 14 e 16, sono diventati articoli 23 e 24, non sono stati modificati.

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« L'VIII Commissione, riunita in sede legislativa per l'esame del disegno e delle proposte di legge nn. 330, 1041, 1371, 1372, 2273, 3045, 3097 recanti "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" nel testo approvato dal Senato considerato:

che nelle audizioni effettuate nel corso dell'esame dei medesimi disegni e proposte di legge, era emerso che alla data dell'ottobre 1990 presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti erano disponibili circa 19.000 miliardi per l'edilizia pubblica;

che nelle successive attività conoscitive avviate preliminarmente all'esame del disegno disegno di legge finanziaria 1992 è emerso che le stesse giacenze sono aumentate all'ottobre 1991 raggiungendo la quota di circa 22.000 miliardi;

che da una prima analisi queste giacenze sono sinteticamente imputabili ai tre seguenti ordini di motivi:

a) per i programmi sia di edilizia sovvenzionata che di edilizia agevolata – ritardi di spesa e tempi tecnici;

b) per i programmi di edilizia agevolata – sfasatura tra momento di versamento nei conti correnti della Cassa Depositi e Prestiti e successivo accredito alle Regioni a seguito dell'emanazione dei decreti di concessione dei contributi;

c) per i programmi di edilizia sovvenzionata – per la mancata programmazione delle maggiori entrate derivanti dalla contribuzione ex-GESCAL e dei "rientri" relativi al periodo 1978-1987.

Tutto ciò considerato

impegna il Governo

a porre in essere con la massima celerità i rimedi previsti dalla legge e le procedure amministrative occorrenti per superare i motivi che hanno determinato i ritardi di spesa in particolare esercitando i poteri di indirizzo, di revoca o di surroga nei confronti dei soggetti inadempienti;

a richiedere, per quanto riguarda i programmi di edilizia agevolata, alle Regioni e agli Istituti di Credito convenzionati, che dovranno prestare una tempestiva, aperta e valida collaborazione, la documentazione occorrente per deteminare l'esatto ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi avviati o programmati, e a quantificare le residue disponibilità sui limiti di impegno, da iscrivere da parte del Tesoro ai sensi della legge n. 457 del 1978, utilizzabili per nuovi programmi;

a verificare le reali entrate pervenute negli appositi conti correnti dell'edilizia sovvenzionata nel periodo 78-92 ad i resti impegni assunti su tali giacenze e a impegnare conseguentemente le disponibilità risultanti anche per l'avvio di nuovi programmi nelle forme di intervento previste nel disegno di legge oggi approvato ».

0/330 e abb./1/VIII.

Botta, Piermartini, Bonfatti, Bulleri, Donati, Bortolani, Rocelli, D'Addario.

« L'VIII Commissione,

considerato che il Senato ha soppresso 1 articolo testo approvato in prima lettura alla Camera;

considerato che la disposizione soppressa aveva la funzione di sollecitare i comuni a fornire alle parti più qualificate dei loro centri storici lo strumento operativo qualificato come "zona di recupero";

impegna il Governo

a promuovere, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento, le opportune iniziative dei soggetti competenti per il conseguimento in via amministrativa del medesimo risultato ».

0/330 e abb./2/VIII.
Botta, Piermartini, Bonfatti, Bulleri, Donati, Bortolani, Rocelli, D'addario.

LUIGI BULLERI. Signor presidente, riterrei opportuno che nel primo ordine del giorno venisse fatto esplicito riferimento alla quantità delle giacenze. Infatti sappiamo che sono 22.243 miliardi le giacenze complessive, come ci è stato riferito dal direttore della Cassa depositi e prestiti, ma non sappiamo esattamente quali sono gli impegni assunti e quali siano andati a buon fine. Pertanto, riterrei anzitutto opportuno definire la situazione finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Bulleri, nell'ultima parte si dice: « ...verificare le reali entrate pervenute negli appositi conti correnti ».

Quindi, credo vi sia tutto.

LUIGI BULLERI. Potremmo aggiungere: « ... ed i reali impegni assunti ».

L'obiezione del ministro Prandini al Senato a proseguire nell'esame della legge riguardava il fatto che non vi era alcuna giacenza da impegnare. A noi risultano, invece, 22.242 miliardi: di conseguenza bisognerà trovare un punto di convergenza.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Onorevole Bulleri, è sempre stato detto che i 22 mila miliardi, giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, sono quasi tutti soldi impegnati. Gli unici a non esserlo potrebbero essere quelli che fanno riferimento al famoso articolo 4-*bis*. L'ammontare di questa cifra (che è da considerarsi marginale) è difficilmente definibile, poiché i meccanismi sono estremamente complessi e rendono assai complicato distinguere, all'interno dei 22 mila miliardi, quanti siano impegnati e quanti no. Gli uffici, tuttavia, ci hanno informato che la stima approssimativa che viene fatta dimostra che solo due o tre mila miliardi possono considerarsi non impegnati.

L'inserimento di un ulteriore richiamo per definire con maggiore precisione questa cifra credo sia legittimo, pur tenendo presente che esistono difficoltà di carattere oggettivo nel procedere a tale definizione.

LUIGI BULLERI. Pertanto, proporrei di aggiungere: « ...ed i reali impegni assunti su tali giacenze... ».

PRESIDENTE. Oggi, il ministero prende quanto viene dato dalla Cassa depositi e prestiti; quest'ultima dà in funzione degli istituti percettori. È chiaro che è necessario sapere esattamente quale politica adottare in questo settore. Pertanto sarebbe opportuno che questa aggiunta fosse sottoscritta da tutti i colleghi.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Questa proposta potrebbe essere oggetto di un apposito ordine del giorno, sottoscritto da tutti i colleghi presenti.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor presidente, il problema è reale ed ha meritato un attento esame nelle varie sedi. Non nascondo che, rispetto alle dichiarazioni rese in quest'aula dal dottor Falcone, non siamo riusciti a comprendere quali siano effettivamente le cifre residue da impe-

gnare. Certamente, ci sono dei ritardi dai quali deriva la necessità di un certo indirizzo, di revoca e di surroga nei confronti dei soggetti inadempienti, nella consapevolezza che il problema della casa è piuttosto grave. In questo settore è necessario uno scossone con l'attribuzione di adeguati finanziamenti per rimettere in movimento quel volano che ruota all'interno della Cassa depositi e prestiti. L'obiettivo finale deve essere quello di dare una casa a chi lo richiede e che merita la dovuta attenzione.

Di conseguenza il Governo accetta un ordine del giorno che vada in questa direzione.

PRESIDENTE. Restiamo intesi, pertanto, che si potrà trasfondere in ordine del giorno anche il contenuto dell'articolo 14, soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Credo che il problema del recupero urbanistico si imponga da sé; esso dovrebbe essere oggetto di una maggiore attenzione in tutte le sedi. Pertanto, lo accetto senz'altro.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno, passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUIGI BULLERI. Noi consideriamo importante e positivo il fatto che la Camera dei deputati, prima dell'imminente scioglimento, consenta l'approvazione in via definitiva di una legge che riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Ci rammarichiamo del fatto che questa stessa legge intervenga con un certo ritardo determinato da un vero e proprio ostruzionismo operato dal Governo, e per esso dal ministro dei lavori pubblici, il quale – in luogo di questa legge – avrebbe preferito provvedimenti simili al progetto di legge n. 4228. Già la presentazione di quest'ultimo ha ritardato di non poco l'esame e l'approvazione di questa legge. Dunque, il ministro ed il Governo hanno accompagnato quell'ostruzionismo con una serie di ricorrenti affermazioni sul cosiddetto « pacchetto casa » che poi, nella realtà, non si è trasformato in nulla. Vi è stato solo immobilismo, nonostante siano passati cinque anni dalla scadenza di un piano decennale per la casa, mai realizzato nei suoi obiettivi di fondo.

L'ostruzionismo a cui ho fatto riferimento è stato sconfitto: questo è per noi motivo di soddisfazione.

Al Senato questa legge è stata peggiorata. Come diceva la collega Bonfatti Paini, la modifica relativa alle cooperative è veramente incredibile. Pur nella consapevolezza di questo peggioramento e nella riaffermazione dei limiti che portarono alla nostra astensione nella votazione del testo che è stato trasmesso al Senato, noi non abbiamo presentato emendamenti dal momento che siamo consapevoli della ristrettezza dei tempi che abbiamo a disposizione, i quali non ci consentirebbero di licenziare il testo in via definitiva. Questo noi non lo vogliamo perché, in sostanza, consideriamo il provvedimento che ci accingiamo a votare per alcuni versi opportuno, soprattutto perché è volto a modificare in senso positivo le norme sull'edilizia residenziale pubblica, in particolare quelle relative alla possibilità di attuazione dei programmi di affitto, o di affitto con patto di futura vendita.

Riteniamo anche positiva la modificazione relativa alla misura demandata al CER, che dovrà tener conto anche delle fasce economiche dei soggetti che potranno usufruire dei contributi, come del resto è positivo il fatto che questa norma abbia valore per i programmi in essere, indipendentemente dai futuri stanziamenti. Per la prima volta, inoltre, si introduce un elemento importante, cioè la possibilità per le regioni di realizzare programmi per risolvere i problemi, che si pongono con drammaticità nelle grandi città, delle categorie particolarmente disagiate.

Pertanto si è compiuto un passo in avanti, ma l'aspetto negativo è che, a fronte di queste norme innovative, non corrispondono adeguati stanziamenti. Il relatore richiamava l'aumento del contributo, pari ad 80 miliardi, ma vorrei ri-

cordare che tali fondi sono comunque insufficienti a finanziare programmi seri in rapporto al bisogno di case in affitto che attualmente vi è nel nostro paese. Non bisogna dimenticare, tra l'altro, che mentre si conquistano faticosamente questi 80 miliardi, i 50 miliardi destinati all'edilizia agevolata con la legge finanziaria del 1979, se non erro, sono stati decurtati per essere indirizzati verso quel famigerato articolo 18 della legge sulla mobilità per l'ordine pubblico mentre ora, per esempio, si è a conoscenza di un bando del tutto inaccettabile sul quale dovremmo intervenire.

Proprio le scarse risorse finanziarie, insieme alla mancanza della istituzione di un fondo di rotazione per il prefinanziamento dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata, rappresentano le ragioni dell'astensione del gruppo comunista-PDS.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GABRIELE PIERMARTINI

LUIGI BULLERI. Riteniamo importante anche la definizione dei programmi integrati e la necessità di affrontare in modo serio il problema del recupero dell'abitazione e di parti urbane degradate nel rispetto delle competenze dei sindaci e dei comuni. A tale proposito, sappiamo che gli orientamenti del ministro contrastano con queste esigenze, come emerge dalle formulazioni stesse contenute nel cosiddetto disegno di legge Prandini; ma anche in questo caso il problema è che alle norme non si accompagna alcuna certezza di intervento finanziario. Se non giungiamo ad una quantificazione certa dei fondi giacenti presso la sezione speciale della Cassa depositi e prestiti, sui quali dovrebbe operare il limite del 30 per cento previsto dall'articolo 2, ci troveremo nell'incertezza più assoluta, ed il provvedimento configurerebbe un netto peggioramento rispetto al testo approvato in questa Commissione, che almeno stabiliva con chiarezza che 2 mila miliardi erano disponibili. Rimane quindi aperta una grossa partita, dal momento che queste giacenze si quantificano soltanto quando se ne deve dirottare una parte. Ho prima richiamato l'articolo 18 della legge sulla mobilità per l'ordine pubblico e richiamo ancora la questione del prelievo di questi fondi; in sostanza rimane aperto il problema dell'uso, sulla base di queste norme, delle reali risorse a disposizione, prima che esse vengano dirottate altrove o rimangano inutilizzate.

È questo – ripeto – il senso della nostra astensione su una legge sulla quale ci siamo impegnati ed abbiamo fortemente contribuito; del resto riconosciamo all'VIII Commissione di aver svolto un ruolo determinante, anche con il nostro contributo – lo ribadisco – per sconfiggere orientamenti di tutt'altra natura.

GIAN FRANCO ROCELLI. Signor presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana su questo provvedimento. Già nel 1977, insieme all'onorevole Alborghetti sono stato relatore del piano decennale per la casa, al quale si è richiamato l'onorevole Bulleri; voglio ribadire che vi è l'assoluta necessità che il Governo e il Parlamento, stante la fine della legislatura, riprendano al più presto un discorso organico di intervento sull'edilizia pubblica nel nostro paese, al di fuori del quale non possiamo consentire la realizzazione di quel programma, che in passato è stato richiamato positivamente dal ministro Prandini, relativo al « pacchetto casa » che deve comprendere non solo le norme qui inserite, ma anche l'intervento organico e sistematico del quale avvertiamo l'assoluta necessità.

Concordo anch'io con i colleghi che hanno sostenuto che i contributi versati dai lavoratori nel comparto cosiddetto GESCAL trovino effettiva possibilità di impiego, proprio in virtù delle ragioni per le quali questi contributi sono stati versati, dovendo privilegiare i lavoratori dipendenti.

In conclusione, esprimo soddisfazione per l'accoglimento da parte del Governo dei due ordini del giorno presentati, l'uno

sui chiarimenti in merito alla utilizzazione degli ingenti finanziamenti, l'altro in riferimento alle norme sul sistema urbanistico che hanno necessità di essere recepite dalla nostra legislazione.

Ribadisco infine che l'approvazione di questo provvedimento, rappresenta comunque un tassello, sia pure significativo, di un sistema che va interpretato e riferito ad un programma legislativo concernente l'edilizia residenziale pubblica. Anche noi avremmo voluto intervenire su questo provvedimento, ma siamo consapevoli del grosso rischio rappresentato da un ulteriore rinvio della sua approvazione definitiva, per l'imminenza della fine della legislatura.

Dal momento che la perfezione, talvolta, è nemica del bene, è con questo spirito costruttivo che annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, nella convinzione che non siano fondate le critiche sulla ipotizzata ostilità del Governo. Anzi, quest'ultimo, nel tentativo di porre in essere un discorso organico più ampio, aveva espresso una volontà di programmazione e di intervento che andava al di là delle condizioni che hanno sollecitato questo provvedimento legislativo.

ANNA DONATI. Sono circa due anni, signor presidente, che discutiamo di questo provvedimento. Esso giunge alla fine di un iter assai travagliato; tra l'altro, in corso d'opera, è intervenuto il famoso piano straordinario Prandini per 50 mila nuovi alloggi per 8 mila miliardi, in deroga ai piani urbanistici. Il Parlamento è stato capace di respingere quel progetto e di proporre un testo che scaturisce dal lungo lavoro di questa Commissione e solo leggermente peggiorato dopo l'intervento del Senato. Nonostante vi siano punti sui quali non siamo d'accordo, esso è pur sempre accettabile. Il nostro voto, tuttavia, sarà negativo per i motivi che ora esporrò.

In primo luogo, dobbiamo sottolineare la debolezza con la quale si interviene sul recupero e sulla locazione. È vero che questo provvedimento, coniugato alla vendita del patrimonio degli IACP, di fatto promuove l'acquisto della casa, e molto meno il suo affitto. Di fatto, l'Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha un mercato dell'affitto: al di là della proposta del Governo, tesa alla liberalizzazione dell'equo canone, esiste la necessità di favorire un mercato che potrebbe contribuire a risolvere problemi di traffico, di pendolarismo e così via. Non si tratta soltanto di una questione di tipo finanziario, ma anche di un fenomeno che riguarda la stessa mobilità dei cittadini.

Le stesse considerazioni valgono per il recupero. Esso, dopo una lunga battaglia in Commissione, è stato portato attorno al 30 per cento del patrimonio edilizio. Noi verdi vorremmo che questa percentuale fosse superiore e che si destinassero i fondi soprattutto a questo scopo.

Il secondo motivo della nostra insoddisfazione riguarda i famosi progetti integrati. Ho già detto prima che condividiamo lo spirito e gli obiettivi di questa legge, anche se l'incertezza e l'accelerazione delle procedure rispetto alle decisioni sono tali che non ci consentono di condividere la logica nella sua globalità. In altri termini, ci appaiono troppo poco vincolati scopi, finalità e soggetti a fronte di procedure che risultano – lo ripeto – fortemente accelerate per favorire il meccanismo di integrazione che altrimenti risulterebbe assai complesso.

Queste sono le ragioni che ci impediscono di esprimere un voto favorevole, pur nella consapevolezza che in questa Commissione sono stati proposti testi ben peggiori da noi respinti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

AMEDEO D'ADDARIO. Signor presidente, questo provvedimento è assai importante sia sul piano sociale sia a livello parlamentare, poiché abbandona i vecchi impianti percorrendo una strada nuova, da quando è stato varato il piano decennale per la casa. Non a caso ci sono voluti quindici anni: ora, in coda alla X

legislatura, ci troviamo di fronte ad un provvedimento sofferto che porta le firme dei colleghi Botta e Ferrarini, i due reali artefici di questa normativa. Vi sono state interferenze da parte del Governo: lo voglio dire poiché, altrimenti, un provvedimento di questa ampiezza ed importanza non sarebbe arrivato al punto in cui siamo.

Questa è la prima riforma organica che riguarda la casa, dopo quindici anni: essa presenta tutti i limiti dovuti alla situazione economico-finanziaria del nostro paese, al bilancio, nonché ai problemi che riguardano l'insediamento, la mobilità ed i processi di urbanizzazione che, nel frattempo, sono intervenuti, spesso, senza in necessari controlli, senza indirizzi programmatici o piani di assetto del territorio.

È chiaro che il nostro giudizio non può che essere positivo nel merito, trattandosi di un atto del Parlamento che punta ad incentivare l'affitto sulla proprietà, intervenendo su un settore delicato e su una materia clandestina. Sappiamo tutti, che nel nostro paese, gli affitti non sono fissati in base all'equo canone, ma ad una transazione sotterranea tra la proprietà ed il locatario.

Questa è una legge che, uscendo dalle formulazioni di principio, punta sul recupero degli assetti urbanistici esistenti, nel tentativo di indirizzare il regime dei suoli e quello urbanistico verso il rinnovo delle città, con un intelligente apporto di politica urbanistica.

Si tenta di frenare in questo modo il consumo di territorio; la limitazione prevista in termini di indirizzo programmatico ha questo significato, nel momento in cui incontra difficoltà nel Parlamento l'approvazione della legge sul regime dei suoli. Il provvedimento – ed è questa una grave responsabilità sul piano politico – presenta, è vero, limiti e carenze, non essendo legato ad una riforma del regime urbanistico e delle destinazioni d'uso, che avrebbe richiesto quell'approfondimento di tipo tecnico-scientifico che la cultura urbanistica italiana non ha prodotto in questi anni e che il Parlamento non è riuscito a configurare; tuttavia, pur con i suoi limiti, il testo al nostro esame assume significato anche in chiave urbanistica, configurando un preciso indirizzo verso il recupero e il riuso.

Questo aspetto si riscontra su un altro punto fondamentale della legge, quello dei programmi integrati che hanno effetto urbanistico. È chiaro che al riguardo il Parlamento non può configurare un quadro regolatore, se non in termini di indirizzo degli effetti urbani, poiché questa funzione è demandata alle regioni e soprattutto ai comuni. Si tratterà di verificare se in sede attuativa, i grandi come i piccoli centri, ma soprattutto quelli intermedi sprovvisti di un corredo di strumenti di tipo tecnico, di uffici e consulenze specialistiche, riescano a produrre validi progetti di architettura urbana all'interno dei quali l'intervento finanziario pubblico per la casa acquisiti una valenza anche in termini di progetti integrati.

Vi è un altro aspetto che ritengo importante, quello cioè dello snellimento delle procedure. In questi ultimi anni vi è stato in Italia un blocco relativo alla capacità di spesa per la casa che dovrebbe essere disattivato con questo provvedimento. Vi è infatti la possibilità di investire i 22 mila miliardi giacenti presso la sezione speciale della Cassa depositi e prestiti; si tratta di una somma non corrispondente all'effettivo fabbisogno, ma se i riparti avverranno attraverso i programmi che le regioni sottoporranno necessariamente a livello centrale sulla base di criteri di programmazione, si metterà in moto un meccanismo di ripresa dell'intervento anche per le aree a più alta esigenza abitativa del nostro paese.

Un'ulteriore questione che trova soluzione in questo provvedimento è quella della trasformazione delle cooperative indivise in cooperative divise. Negli anni settanta questo aspetto aveva un carattere fortemente ideologico, ed abbiamo visto come in realtà il mercato, l'utenza, non abbia assolutamente gradito – per ragioni culturali, per tradizione, per difficoltà di rapporto con gli istituti mutuanti

o per problemi di accesso ai mutui – questo istituto, che peraltro non ha fornito risposte credibili in questi anni. Di qui la necessità e quindi l'importanza di aver fornito una risposta a tale problema.

La facilitazione di accesso ai mutui rappresenta l'altra questione importante che il provvedimento risolve. Da questo punto di vista riteniamo vi siano gli elementi cardine per una ripresa della politica della casa in Italia, sotto una regia di indirizzo pubblico. Non si tratta certamente di un piano decennale, ma di un programma che rimette su particolari binari una questione importante. Su tale aspetto il provvedimento certamente difetta di un inquadramento complessivo in assenza della riforma degli IACP. Questo è un elemento fondamentale, anche se il Parlamento, sotto la spinta dell'VIII Commissione, ha posto sul mercato, attraverso il provvedimento collegato di finanza pubblica, gli alloggi che oggi sono assegnati e che costituiscono comunque un onere finanziario per gli istituti e per lo Stato. Si tratta di una prima apertura non solo verso il mercato ma anche verso una platea sociale di assegnatari; la riforma degli IACP diventa allora fondamentale per il funzionamento di questa legge. È da augurarsi che l'XI legislatura vari il provvedimento, agganciandolo al secondo punto di passaggio inevitabile della riforma dell'equo canone. La liberalizzazione, così come prospettata dal Governo, potrebbe risultare in questo momento traumatica; essa necessiterebbe di ammortizzatori sociali non indifferenti dal momento che si creerebbe una mobilità anche nei rapporti contrattuali. Il dato certo è che questa legge favorisce una apertura anche verso il mercato dell'affitto.

Sulla base di tali considerazioni, signor presidente, il gruppo socialista ritiene di dover esprimere un voto favorevole su questo provvedimento, ringraziando in particolare i principali artefici, il presidente Botta e l'attuale sottosegretario, onorevole Ferrarini, che è approdato al Governo anche in virtù di questo sforzo di non poco momento e mi auguro vi rimanga per gestire gli effetti di questa legge. Con questo auspicio, spero che il Governo riprenda presto a lavorare di buona lena su un tema sociale di grande rilevanza per i prossimi appuntamenti.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor presidente, mi pare che già il collega Ferrarini, intervenendo in sede di replica, abbia evidenziato gli aspetti positivi di questo provvedimento, che certamente rappresenta la premessa per la risoluzione del problema casa.

Desidero ringraziare il relatore, onorevole Piermartini, per il prezioso lavoro che ha saputo svolgere e per l'impegno profuso nel portare avanti questo importante provvedimento.

Non mi sembra esatto quanto affermato dall'onorevole Bulleri circa il fatto che il Governo ha assunto un atteggiamento ostruzionistico, e non credo neppure, come ha sostenuto l'onorevole D'Addario, che vi siano state interferenze. Direi, molto più realisticamente, che la presentazione da parte del ministro Prandini di un « pacchetto casa », aveva un suo disegno ragionato, non fosse altro per il fatto che oggi non si può affrontare compiutamente il problema casa se non si affronta contestualmente la modifica di quello che è ormai un istituto superato, cioè l'equo canone. Questa diversità di impostazione non credo debba essere letta in chiave ostruzionistica o come un'interferenza, tant'è che il Governo ha poi consentito che il dibattito su questo testo venisse portato avanti. Il Governo dichiara di condividere le linee portanti di questo disegno di legge, soprattutto in relazione ad alcuni aspetti specifici: la riserva di una quota a favore di particolari categorie sociali mi pare importante ed innovativa, soprattutto perché riafferma la necessità di un sostegno alle categorie più deboli per favorirne l'accesso alla casa. Altrettanto si può dire per quanto attiene ai contributi per l'edilizia agevolata, alle locazioni ed all'assegnazione in godimento.

Come ho già detto al Senato, mi è dispiaciuto che sia stato soppresso l'articolo 14 che dava corpo e sostegno al recupero edilizio. È per questa ragione che il Governo ha accolto di buon grado la presentazione di un ordine del giorno che, al di là del suo valore simbolico, recupera la volontà del Parlamento su un argomento tanto importante poiché la costruzionedi nuovi alloggi non può continuare all'infinito. Pertanto, è necessario puntare prioritariamente al recupero dei centri storici.

Il Governo si compiace per il lavoro compiuto da questa Commissione: questo provvedimento che porta il nome dei colleghi Botta-Ferrarini (che ringrazio in modo particolare) rappresenta un tassello importante nel quadro complessivo della politica della casa.

PRESIDENTE. Onorevole colleghi, desidero a mia volta ringraziare i due relatori che si sono succeduti durante l'esame di questo provvedimento. Pare che questo fosse un passaggio propedeutico all'entrata nel Governo: questo vuole esser un augurio per l'onorevole Piermartini. Allo stesso modo desidero ringraziare tutti i colleghi che hanno attivamente partecipato alla redazione di questa iniziativa parlamentare che risale all'inizio della X legislatura: sono passati circa cinque anni prima di pervenire ad una legge per un settore tanto importante dal punto di vista sociale ed economico. È vero che si tratta di un tassello importante, ma è altrettanto innegabile che ne mancano molti altri.

Assieme ai colleghi delle Commissione che hanno partecipato alla redazione di questo testo, desidero ringraziare anche coloro i quali, via via, hanno presentato altre proposte di legge: ricordo gli onorevoli Ferrarini, Bulleri, Sapio e Solaroli. Questa partecipazione dimostra che il Parlamento è attento alle esigenze del paese, provvedendo al colmare le lacune e lentezze dell'esecutivo.

Rinnovando il mio ringraziamento ed augurando ai colleghi la rielezione e l'accesso al Governo, passiamo al voto finale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sui progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri: « Norme per l'edilizia residenziale pubblica » (*Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificati dal Senato)* (330-1040-1041-1371-1372-2273-3045-3097-B):

Presenti	41
Votanti	29
Astenuti	12
Maggioranza	15
Hanno votato *sì*	27
Hanno votato *no*	2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Borgoglio, Bortolani, Botta, Bruni Francesco, Cerutti, D'Addario, D'Alia, D'Angelo, Ferrarini, Galli, Gottardo, Lucchesi, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Mazza, Mensurati, Milani, Mundo, Pellizzari, Piermartini, Polverari, Rocelli, Santuz, Zamberletti, Zolla e Zuech.

Hanno votato no:

Donati e Ronchi.

Si sono astenuti:

Alborghetti, Angeloni, Bofatti Paini, Boselli, Bulleri, Cicerone, D'Ambrosio, Lorenzetti Pasquale, Pellicani, Sapio, Serafini Massimo e Testa Enrico.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GABRIELE PIERMARTINI

Discussione del disegno di legge: Interventi per la difesa del mare (4933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi per la difesa del mare ».

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANSTEFANO MILANI, *Relatore*. Signor presidente, in sede di Comitato ristretto è stato redatto un nuovo testo base del disegno di legge da sottoporre alla Commissione. L'attuale testo dovrà essere trasmesso, per l'espressione dei prescritti pareri, alla I ed alla IX Commissione. Data la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione, mi auguro che nella giornata di domani si possa concludere l'iter di questo importante provvedimento.

GIAN FRANCO ROCELLI. Signor presidente, poiché non ho ancora avuto modo di leggere il testo elaborato in sede di Comitato ristretto e prima della discussione sulle linee generali, vorrei sapere dal relatore se in esso è stato incluso anche l'emendamento 3.01, a suo tempo proposto dall'onorevole Ronchi ed altri, al quale intendo aggiungere anche la mia firma, relativo alla nuova denominazione dell'ICRAP. Nel caso in cui questo emendamento non fosse stato incluso, pregherei il relatore di recepirlo, anche per agevolare l'iter del provvedimento nelle Commissioni di merito competenti ad esprimere il parere.

PINO LUCCHESI. Signor presidente, vorrei sapere se il testo attuale, rispetto a quello già trasmesso alle Commissioni I e IX, contenga modifiche di rilievo che ne impongono necessariamente la trasmissione alle suddette Commissioni per la riacquisizione dei pareri.

GIANSTEFANO MILANI, *Relatore*. Non sono dell'avviso che si debbano chiedere pareri non necessari, pertanto se essi sono stati richiesti, evidentemente le modifiche sono di un certo rilievo.

Inoltre, per quanto concerne l'emendamento 3.01 richiamato dall'onorevole Rocelli, devo dire che non è si è ritenuto di accoglierlo in sede di Comitato ristretto, mentre sono stati recepiti altri emendamenti considerati più importanti per definire il quadro della normativa. Pertanto, inviterei cortesemente il collega Rocelli a considerare il faticoso lavoro che abbiamo compiuto.

CESCO GIULIO BAGHINO. Signor presidente, considerando che la Commissione trasporti ha già espresso un parere vincolante sul provvedimento al nostro esame, ritengo che – proprio perché vincolante – tale parere deve essere rispettato. In tal caso non vi sarebbe, però, bisogno di un riesame da parte di quella Commissione; ma se non si fosse ottemperato a quel parere, il testo base assunto non sarebbe valido. Pertanto, nella prima ipotesi il testo non dovrebbe essere riesaminato dalla IX Commissione, altrimenti – ripeto – ne deriverebbe che questa Commissione non ha ritenuto di rispettare il parere vincolante espresso dalla Commissione di merito. Raccomanderei, allora, il relatore di verificare se effettivamente quel parere è stato rispettato.

EDOARDO RONCHI. Signor presidente, sono dell'avviso che il Comitato ristretto sia stato molto attento nel non toccare punti che riguardassero il trasporto marittimo, proprio per evitare la necessità di un nuovo parere. Tanto è vero che il riferimento alle rotte, inserito nel testo precedente, è stato eliminato.

Certo, una lettura più attenta del testo ci può dimostrare che qualcosa è sfuggito, ma a me pare proprio di no.

Per quanto attiene la proposta avanzata dal collega Rocelli, vorrei sentire il parere del Governo, dal momento che si tratta di un emendamento di una certa utilità. Infatti, ereditiamo un istituto per la pesca marittima – l'ICRAP – che ha allargato notevolmente le proprie competenze.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile.* Vorrei sottolineare ancora una volta la estrema urgenza di questo provvedimento. Già in altre occasioni ho posto l'accento sulla necessità di non modificarlo. Si tratta di una legge importantissima che consente una protezione delle coste che attualmente non esiste, a causa del mancato rinnovo di una convenzione scaduta.

Il Governo si è sempre dichiarato disponibile affinché questo provvedimento completasse il proprio iter; dopo un primo testo che io avevo approvato, ora ne viene presentato un secondo al quale non voglio creare certamente ostacoli. Non posso sapere quale sia la portata dell'emendamento cui faceva riferimento l'onorevole Ronchi, poiché non lo conosco: se non si tratta di un emendamento sconvolgente non ho nulla da dire, certo si impone la necessità di rispettare il parere espresso dalla IX Commissione, per non incappare in vizi che si ripercuoterebbero negativamente sull'iter procedurale del provvedimento.

GIANSTEFANO MILANI, *Relatore.* Ritengo che sia indispensabile il parere della I Commissione, mentre considero inutile richiederlo alla Commissione trasporti se non è indispensabile. Per quanto ci riguarda, abbiamo rispettato in maniera severa il parere che è stato trasmesso.

Quanto poi all'emendamento Ronchi, sottoscritto anche dal collega Rocelli, ritengo che esso possa essere accolto non sconvolgendo il testo, ma aggiungendo ad esso una chiarificazione che potrebbe essere utile. Ovviamente, lo inseriremo in sede di coordinamento del testo.

PINO LUCCHESI. Signor presidente, poiché ho avuto modo di seguire la stesura del nuovo testo ed i lavori del Comitato ristretto, nel prendere atto – anche a nome del collega Baghino – che è stato sostanzialmente rispettato il parere vincolante della IX Commissione, desidero sottolineare l'inutilità che esso venga nuovamente richiesto.

GIANSTEFANO MILANI, *Relatore.* Signor presidente, propongo pertanto che venga adottato il seguente testo quale base per la nostra discussione:

ART. 1.

(Valutazione degli impatti sull'ambiente marino e costiero).

1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi già individuati ai sensi della legge 9 gennaio 91, n. 9, e dai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;

b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;

c) la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla precedente lettera *a).*

2. Sono individuate, con decreto del ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile, eventuali altre attività e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nelle procedure di cui ai precedenti commi il concerto previsto all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si attua tra il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro della Marina Mercantile.

ART. 2.

(Competenze del ministro della marina mercantile).

1. Il Ministro della marina mercantile nell'ambito delle proprie competenze:

a) emana direttive per il coordinamento dell'attività di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1 comma 2 lettera *b)*;

b) nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema, coordinato a livello nazionale e gestito dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.

ART. 3.

(Consorzio obbligatorio per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e per il lavaggio delle navi).

1. Il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra ed il lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui articolo 1, comma 2, lettera *b)*, è effettuato nei porti di Trieste e di Livorno e negli altri porti individuati dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 ed in quelli i cui impianti sono autorizzati al trattamento delle medesime sostanze, nonché mediante navi specializzate, costruite ed attrezzate per la raccolta delle sostanze medesime in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. È fatto inoltre divieto nelle acque territoriali e per il naviglio battente bandiera nazionale di trasferire le morchie e le acque di zavorra nonché il lavaggio delle navi, a bordo di navi non specializzate e non costruite ed attrezzate, ai sensi del presente comma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2. Per la costruzione e la gestione degli impianti e delle navi specializzate di cui al comma 1, è costituito un consorzio obbligatorio al quale partecipano i produttori e gli importatori delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, nonché gli utilizzatori di piattaforme marine per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi in ambiente marino.

3. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo di riciclo per ogni tonnellata di sostanze di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, estratte o trasportate, a carico dei produttori e degli importatori delle predette sostanze, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. Il contributo di riciclo è versato direttamente al consorzio dai produttori e dagli importatori.

4. L'ammontare complessivo del contributo di riciclo deve coprire interamente i costi di realizzazione, avviamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ivi compresi quelli dei porti di Trieste e di Livorno di cui al comma 1.

5. Il contributo di cui al comma 4 può essere utilizzato anche per la costruzione e la gestione di nuovi impianti.

6. Per il primo quinquennio di attività del consorzio gli investimenti per impianti fissi e mobili sono definiti in base ad un programma che tiene conto delle direttive stabilite dal ministro della marina mercantile d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

7. Con decreto del ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stabilita la composizione del consorzio ed il regolamento per il suo funzionamento.

8. Il consorzio ha personalità giuridica, non ha fine di lucro e può essere ad articolazione regionale. Il Ministro della marina mercantile, con decreto emanato d'intesa con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle strutture esistenti, definisce lo statuto e promuove la costituzione del consorzio.

9. Il consorzio provvede ad assicurare il riciclaggio degli idrocarburi e delle altre sostanze recuperate; promuove l'informazione degli armatori e dei proprietari di navi intesa a ridurre i rischi del trasporto via mare ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento. Ai predetti fini, il consorzio può stipulare apposite convenzioni con imprese specializzate e con i centri di rilevamento a mezzo satellite per il controllo delle rotte e delle navi.

10. Qualora, per determinati bacini di utenza, gli impianti esistenti provvedano con propri mezzi al trattamento delle morchie e delle acque di zavorra ed al lavaggio delle petroliere, i relativi dati quantitativi devono essere comunicati al consorzio nazionale al fine di tenere conto delle evidenze consuntive necessarie per il controllo del settore.

11. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

ART. 3-*bis*.

1. In relazione alle predette finalità ed alle attività di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata alla Pesca muta la propria denominazione in Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al mare e nel suo consiglio di amministrazione è membro di diritto il Direttore Generale dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del mare della marina Mercantile.

ART. 4.

(Unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione).

1. Il ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro dell'Ambiente, definisce la struttura, le funzioni, le modalità operative e di integrazione con le pubbliche amministrazioni dell'Unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione dell'ambiente marino, ai fini dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, per quanto concerne il rischio ambientale, marino e costiero. L'unità di gestione è istituita dal consorzio di cui all'articolo 3, il quale si assume i costi di istituzione e di gestione.

L'Unità di gestione, avvalendosi degli istituti a carattere scientifico ed universitario, dei sistemi informativi e dei servizi specializzati nelle scienze del mare, nonche di imprese pubbliche e private di comprovata esperienza, elabora i modelli di previsione e di prevenzione per seguire l'evoluzione dell'inquinamento marino dovuto alle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, per il controlli dell'eutrofizzazione, nonché per fornire le stime dei rischi potenziali derivanti dai fenomeni di degrado delle acque marine e per predeterminare i modelli comportamentali in caso di incidenti di rilievo.

ART. 5.

(Unità di crisi).

1. Presso il ministero della marina mercantile nell'ambito del comitato permanente interministeriale di pronto intervento previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1978, n. 504, è istituita un'unità di crisi con le seguenti attribuzioni:

a) l'emanazione di direttive ai comandi marittimi periferici per la messa ed il mantenimento in sicurezza di navi e di relitti che possano essere causa di incidenti in mare e per la rimozione di situazioni di pericolo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

b) l'emanazione di direttive e di istruzioni per la bonifica delle acque del mare e del litorale, per lo smaltimento del materiale eventualmente recuperato e per la fuoriuscita in mare;

c) la determinazione di criteri e modalità per la successiva verifica del sottofondo marino, della colonna d'acqua e della superficie marina.

2. L'unità di crisi, presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale

per la difesa del mare del ministero della marina mercantile, si avvale dell'ICRAP che a tale fine coordina le attività di istituti ed enti di ricerca nazionali nonché di istituti di carattere scientifico e universitario specializzati nelle scienze del mare.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1978, n. 504, è integrato con un rappresentante del ministero dell'Ambiente, un rappresentante del Ministero del Tesoro, un rappresentante del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica ed un rappresentante del ministero per il coordinamento della Protezione civile.

ART. 6.

(Costruzione di impianti).

1. Per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attività del consorzio obbligatorio di cui all'articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modificazioni, concernenti il monitoraggio delle acque marine, l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e navali per interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti marini e per l'attività di ricerca e soccorso è autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi annui.

2. Per la progettazione e la costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e di trasporto di sostanze chimiche, nonché di impianti di incenerimento di rifiuti proveneinti da navi in ambito portuale e per gli interventi diretti ad assicurare la piena funzionalità di impianti della medesima natura, già realizzati con fondi resi disponibili da altre Amministrazioni, è autorizzata nel triennio 1992-1994 la spesa complessiva di lire 90 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Interventi per la difesa del mare ».

4. Il Ministero della marina mercantile, mediante convenzione si avvale del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternativa (ENEA) e degli Istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare, per assicurare i controlli e valutare l'efficacia tecnico-scientifica degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare questo testo quale base per il seguito della discussione.

(È approvata).

Pertanto, lo trasmetterò immediatamente alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 18 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO